



# Comune di Porto Torres

---

## Ordinanza Sindacale n° 18 del 14/04/2021

Proponente: Polizia Locale  
Servizio: Servizio Polizia Locale

Dirigente/Responsabile: Dott.ssa Onida Maria Caterina

**Oggetto: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ - VIALE DELLE VIGNE – PIAZZA DONATORI DEL SANGUE.**

### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35 del 22 maggio 2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del D.L. 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n.17;

**VISTO** il contenuto dell'Ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna” pubblicata sulla GU Serie Generale n. 86 del 10.04.2021;

**TENUTO CONTO** del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 pubblicato nella G.U. n. 79 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

**CONSIDERATO** che ogni giovedì, nel territorio comunale si svolge il mercato settimanale, compreso nel Viale delle Vigne Piazza Donatori del sangue;

**RITENUTO** dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai fini della tutela della salute pubblica;

**RICHIAMATO** il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35;

**VISTE** le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTO** il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione da COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

**RAVVISATA** la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

**VISTO** l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la legge 689/1981;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto Decreto;

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse, fermo restando l'obbligo di applicazione di quanto sancito dal DPCM del 2 Marzo 2021

Ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 86 del 10 aprile 2021, a far data da giovedì 15 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, salvo eventuali differenti determinazioni in deroga, nel Mercato settimanale del giovedì di viale delle Vigne – Piazza Donatori del Sangue, trovano attuazione le misure di cui al Capo V del DPCM 2 marzo 2021, art. 45, comma 2, che si applicano in Zona Rossa;

Nel Mercato settimanale del giovedì di viale delle Vigne – Piazza Donatori del Sangue:

- 1) **Che** è consentito lo svolgimento per le **sole** attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nei posteggi assegnati ai concessionari o, se assenti, agli spuntisti.
- 2) **Che** il mercato si svolgerà nell'area indicata e predisposta come da planimetria allegata. , eventuali altri spazi da assegnare agli "spuntisti" presenti, potranno essere individuati ed assegnati, di volta in volta, dagli operatori della Polizia Locale presenti ed addetti alle operazioni di spunta.
- 3) **Che** i posteggi nelle aree individuate siano assegnati secondo le insindacabili disposizioni della Polizia Locale, al fine di rispettare le disposizioni di distanziamento previste dai dispositivi regionali che potranno non coincidere con le posizioni degli spazi normalmente autorizzati funzionali al periodo strettamente emergenziale.
- 4) **Che** le operazioni di vendita avvengano solo ed esclusivamente a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza indicate nel presente provvedimento e comunque non prima delle ore 7.30.

Nella suddetta area mercatale occorre attenersi alle prescrizioni operative e comportamentali sotto elencate oltre quelle contenute nell'allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Utilizzo obbligatorio sull'intera area mercatale della mascherina (sia per operatori che per i clienti);
- La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte;
- È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del naso e della bocca, la mascherina per fumare all'interno dell'area mercatale, ancorché i in presenza della clientela o all'interno delle postazioni vendita;
- E' vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e che deve essere costantemente assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Attività di vendita (e quindi accoglienza dei clienti) consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco e tassativamente vietata ai due lati del medesimo, interdichendo gli spazi esistenti tra banco e banco.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza Sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla L. n. 35, 22 maggio 2020, in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con L. n. 74 del 14 luglio 2020 e le eventuali sanzioni ulteriori disposte con la presente ordinanza;

Con specifico riferimento alle violazioni commesse dai commercianti o produttori agricoli trovano applicazione, in aggiunta alle suddette sanzioni, le sottoelencate sanzioni accessorie:

per la violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza la sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni.

La presente Ordinanza assume efficacia dal 15 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021, salvo diverse determinazioni in deroga; per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al D.L. 1 aprile 2021 n. 44 e le misure di cui al DPCM 2 aprile 2021.

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Il presente Provvedimento verrà affisso all'albo pretorio del Comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

**IL SINDACO**